



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGGIANO

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di I Grado
Autonomia 69 - Distretto 61 - C. M. SAIC89700N - C.F. 92012870652
Via Pasquale M. De Honestis 5 - 84039 - TEGGIANO - SA - tel. 0975/79118
e-mail - saic89700n@istruzione.it - saic89700n@pec.istruzione.it
www.icteggiano.edu.it

Ai Docenti
Al Personale tutto
Alla DSGA
All'Albo

OGGETTO: OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Con la ripresa dell'anno scolastico, si ritiene necessario ricordare alcune disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola, la sicurezza e l'incolumità di ciascuno. La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e dirigente.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'

- art. 25 D. Lgs. 165/01: Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola.
- art. 29, c.5, CCNL Scuola 2006/2009: "*per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe **cinque minuti prima** dell'inizio delle lezioni (e dunque dell'inizio del proprio orario di servizio) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi*". Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; la reiterazione della condotta negligente costituisce un'aggravante.
- Art. 2047 C.C. "*in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*".
- Art. 2048 C.C. "*i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto*"

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua **repentinità** ed **imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668). È richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

- Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.
- Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, ma per esigenze impellenti e improcrastinabili, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

La mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave (Corte dei Conti - sentenza n. 1590 del 11.10.1999)

L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo è affidato alla scuola per **uscite e viaggi di istruzione**. Sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un **obbligo di diligenza preventivo** e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

L'estensione dell'obbligo di vigilanza varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di vigilanza deve essere **massimo** per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola.

Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs. 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Anche sul **PERSONALE ATA** ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (Collaboratori Scolastici) *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, [...] di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i Docenti"*.

Tuttavia, il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

Il profilo dell'area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche" implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature e sul rispetto delle norme di sicurezza da parte degli alunni

VIGILANZA EDUCATIVA

Oltre alla vigilanza sull'incolumità e al controllo del rispetto delle norme interne, si richiama l'attenzione dei docenti sugli aspetti interpersonali della vita scolastica, intesa come vigilanza educativa.

In particolare, comportamenti degli studenti, in cui si rilevino tratti di *bullismo, cyberbullismo, discriminazione o sopraffazione e violenza verbale e non verbale*, contrari al principio della dignità della persona e del rispetto del più debole, vanno prevenuti e corretti attraverso un'azione educativa attenta e costante.

I comportamenti negativi degli alunni devono comunque essere segnalati al Dirigente Scolastico e ai suoi Collaboratori e considerati nella loro rilevanza disciplinare.

A tal proposito, preme ricordare il valore educativo e non meramente punitivo delle ammonizioni sul registro di classe.

Si invitano i docenti tutti, in collaborazione con i referenti di istituto "*Bullismo e Cyberbullismo*" e con il *team digitale*, a trattare con i propri alunni la delicata tematica dell'uso dei dispositivi elettronici e della registrazione e divulgazione di immagini, video, tracce audio; evidenziando la gravità di condotte troppo

spesso percepite dagli adolescenti come ordinarie e le implicazioni della responsabilità civile e penale connesse all'uso improprio dei moderni apparecchi multifunzione.

Si invita, altresì, l'utenza tutta ad un'attenta lettura dei regolamenti e dei "prontuari di condotta" a tale scopo predisposti dall'Istituto.

Si confida nella massima collaborazione di ciascuno.

Il Dirigente

Prof.ssa Maria D'Alessio

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2D.Lgs n.39/1993